



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 4 luglio 2005
Rif. P/CR.c/2649

CIRCOLARE N° 221

OGGETTO: Elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali e dei Consigli Nazionali

Con riferimento alla precedente Circolare n° 219 del 27 giugno 2005 di questo Consiglio Nazionale dei Geologi, si rende noto il testo dell'art. 4 del decreto-legge n° 115 del 30 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 151 del 1° luglio 2005 (resa pubblica sabato 2 luglio 2005), con il quale si fissa la data di **indizione** delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali al 15 settembre 2005 e la data di **svolgimento** delle elezioni dei Consigli Nazionali al 15 novembre 2005.

Il decreto-legge in esame dovrà essere convertito in legge entro la data del 30 agosto 2005.

Si attende anche l'imminente pubblicazione del Regolamento di cui al DPR 328/2001.

Seguiranno ulteriori tempestive comunicazioni.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

Decreto-legge 30 giugno 2005 n° 115 “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”

-- omissis --

Art. 4

Elezioni degli organi degli ordini professionali

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43⁽¹⁾, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

-- omissis --

⁽¹⁾ - l'articolo 1-septies della legge 43/2005 stabilisce il numero dei componenti dei Consigli degli Ordini territoriali (da sette a quindici in funzione del numero degli iscritti) e dei Consigli Nazionali (in numero di quindici) nonché la durata degli stessi (quattro anni per i Consigli degli Ordini territoriali e cinque anni per i Consigli Nazionali).